

Pubblicato il 13/08/2020

N. 04766/2020 REG.PROV.CAU.
N. 04492/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso NRG 4492/2020, proposto da Laura Lastrico, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Comune di Monterosso al Mare (SP), in persona Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

previa sospensione cautelare, della sentenza del TAR Liguria, n. 48/2020, resa tra le parti e relativa al provvedimento prot. n. 5282 del 16 maggio 2016, con cui il Comune intimato ha respinto l'istanza attorea di sanatoria ex DL 269/2003 ("terzo" condono edilizio) per la ristrutturazione e parziale ricostruzione d'un edificio semidiruto in via

Privata Montale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 c.p.a.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Vista la sentenza di questa Sezione 3 gennaio 2019 n. 84 che ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso in appello per la riforma della sentenza del TAR Liguria, sez. I, n. 1714/2012, resa tra le stesse parti e concernente il diniego sulla domanda di condono edilizio per opere abusivamente realizzate di recupero e sistemazione al rustico del medesimo edificio oggetto del presente giudizio;

Vista la domanda di sospensione della sentenza con cui il TAR ha respinto il ricorso di primo grado, proposta in via incidentale dalla parte appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 30 luglio 2020 il Cons. Silvestro Maria Russo;

Dato atto che l'udienza si svolge ai sensi dell'art. 84, co. 5 del DL 17 marzo 2020 n. 18, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams", come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Premesso che:

- l'attuale appellante aveva chiesto il condono edilizio per un edificio sito in Monterosso al Mare (SP) di ca. mq 120 ed in parte diruto, sul quale la stessa aveva realizzato vari lavori edili di recupero e sistemazione;
- tuttavia il Comune, in seguito ai pareri negativi della Commissione locale paesaggio e della competente Soprintendenza BAP, respinse la relativa istanza con la nota prot. n. 4134 del 3 maggio 2011, ma poi riavviò il procedimento di sanatoria il 31 ottobre 2015, in esecuzione della sentenza del TAR Liguria 27 dicembre 2012 n. 1714, che annullò la nota 413/2011 in accoglimento della pretesa azionata dalla sig. Lastrico;
- l'appello comunale contro la sentenza n. 1714/2012 è stato poi dichiarato improcedibile da questa Sezione con la sentenza 3 gennaio 2019 n. 84, essendo nel frattempo intervenuta l'ordinanza n. 5282 del 16 maggio 2016, con cui il Comune respinse nuovamente l'istanza di condono edilizio;

– l'adito TAR, con sentenza n. 48 del 18 gennaio 2020, ha rigettato il ricorso contro quest'ultimo provvedimento, considerando dirimente l'ubicazione dell'edificio in zona F1 di PRG (inedificabilità assoluta) e ciò nonostante l'accertata preesistenza di un manufatto in rovina (dato, questo, su cui si era invece formato il giudicato penale, essendo riportato nella sentenza del 22 gennaio 2010, con la quale il Tribunale di La Spezia aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione);

Considerato che:

– nel procedimento amministrativo, che ha condotto agli atti impugnati, è mancata ogni verifica tecnica, da parte del Comune e con apposita strumentazione di rilevazione georeferenziale, su ubicazione, natura e consistenza del fabbricato in questione e della relativa ristrutturazione, non essendo dirimente al riguardo il mancato rinvenimento di documenti, stante, tra l'altro, l'evidente vetustà dell'edificio parzialmente diruto e poi ristrutturato dall'appellante;

– è ora pertanto necessario, in via istruttoria, ordinare al Comune resistente di procedervi, tenendo conto del nuovo disposto dell'art. 3, co. 1, lett d) del DPR 6 giugno 2001 n. 380, come modificato dall'art. 10, co. 1, lett. b), n. 1) del DL 16 luglio 2020 n. 76, il quale ammette quale ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;

– inoltre, l'ordinanza comunale n. 5/2020 del 7 febbraio 2020 ha disposto la demolizione di detto fabbricato e la rimessa in pristino stato dei luoghi entro 90 giorni, per effetto del provvedimento di diniego oggetto del ricorso di primo grado e dell'esito di quest'ultimo, onde allo stato è opportuno accogliere pure l'istanza cautelare e sospendere l'efficacia della sentenza, sospensione, questa, che si riverbera sul provvedimento impugnato in primo grado e sulla citata ordinanza;

– la pronuncia sulle spese di giudizio, anche per la presente fase cautelare, deve essere rinviata all'esito definitivo dell'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), accoglie l'istanza cautelare e dispone istruttoria, alla quale il Comune resistente provvederà depositando documentata relazione entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione della causa alla camera di consiglio del 24 settembre 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 luglio 2020, con l'intervento dei Magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvestro Maria Russo

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO